SOSTITUZIONE DEGLI ARTICOLI 79, 80, 86, 124, 127 E MODIFICHE AGLI ARTICOLI 81, 87, 88, 138 E 141 DEL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N. 393, ANCHE IN RELAZIONE ALLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO (CEE) N. 543 DEL 25 MARZO 1969

Art. 13

Disposizioni transitorie per la disciplina delle patenti di guida

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Abrogato dal 1 gennaio 1993 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969
Estremi	Legge 14 febbraio 1974, n. 62
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sostituzione-degli-articoli-79-80-86-124-127-e-modifiche-agli/art-13-disposizioni-transitorie-per-la-disciplina-delle-patenti-di-guida

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 13